



COMUNE DI LATERINA

(Provincia di Arezzo)

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

Deliberazione n. 28 del Registro in data 29-06-2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AI SENSI DELL'ART.34 COMMI 20 E 21 DEL D.L. 179/2012 CONVERTITO IN L. 221/2012

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventinove**, del mese di **giugno**, alle ore **21:28**, nella sede del **Centro Culturale Polifunzionale di Palazzo Guinigi di Laterina**, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, in sessione **Ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti / Assenti	CONSIGLIERI	Presenti / Assenti
DONNINI CATIA	P	SEVERI GIACOMO	P
LARI GIOVANNI	P	CERBAI DIEGO	P
FERRABUOI GIULIA	P	MAGNANINI MASSIMO	P
MARGIACCHI MARIO	P	SACCHETTI MAURO	P
VITICCHI ROSETTA	P	BELLEZZA STEFANO	P
SEVERI ALBERTO	P	SORDINI ANDREA	P

Presenti: 12 Assenti: 0

Partecipano alla seduta gli Assessori Esterni Sigg.ri:

ASSESSORI ESTERNI	Presenti / Assenti
--------------------------	---------------------------

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, COCCHIARELLA MARIANO il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Il Presidente DONNINI CATIA in qualità di SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Scrutatori:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AI SENSI DELL'ART.34 COMMI 20 E 21 DEL D.L. 179/2012 CONVERTITO IN L. 221/2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune eroga, tra gli altri, il servizio di refezione scolastica, che è da considerarsi servizio pubblico locale avente rilevanza economica, in quanto attività considerata d'interesse generale dalle autorità pubbliche e soggetta, quindi, a specifici obblighi inerenti al pubblico servizio, finanziati - in quota parte- dalle tariffe di contribuzione degli utenti, ed in quanto tale deve essere svolto con modalità che ne garantiscano l'accesso per tutti gli utenti e a prezzi accessibili;

DATO ATTO che l'art. 34, commi da 20 a 27 del D.L. n.179/2012, convertito con L. 221/2012, detta previsioni per i servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, l'adeguata informazione alla collettività di riferimento;

EVIDENZIATO che la normativa comunitaria prevede che gli enti locali possano procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo le tre seguenti modalità:

1. esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
2. società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto (socio operativo), in applicazione delle disposizioni inerenti il partenariato pubblico-privato;
3. gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, ovvero:
 - ✓ totale partecipazione pubblica
 - ✓ controllo sulla società affidataria analogo a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi
 - ✓ realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano, sottoposte a tutti i vincoli imposti dalla normativa nazionale sul reclutamento del personale e conferimento degli incarichi, sugli acquisiti di beni e servizi, sulla estensione delle regole del patto di stabilità interno;

DATO ATTO che l'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012 impone agli Enti Locali, per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste;

ATTESO che in ottemperanza al comma 20 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012, è stata predisposta la relazione ivi prescritta con riferimento all'affidamento del servizio di mensa scolastica in quanto servizio pubblico locale di rilevanza economica, al fine di dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e per definire i

contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

Preso atto che il comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 recita: "Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati **le quali non comportano controllo o potere di veto** previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

DATO ATTO che il Comune intende procedere, nella gestione di tale servizio, aderendo alla terza opzione, ovvero affidamento del servizio alla propria società "in house" **Centro Pluriservizi spa**, in quanto sono rispettati nei confronti della stessa i requisiti previsti dalla normativa per l'affidamento diretto di servizi tramite delegazione interorganica, nello specifico:

- (1) capitale interamente pubblico
- (2) assoggettata al controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici dagli enti titolari del capitale sociale mediante la presenza di un Comitato consultivo oggetto di specifica regolamentazione
- (3) realizzazione della parte più importante della propria attività con gli enti che la controllano

EVIDENZIATO, inoltre, che in ottemperanza al D.Lgs. 175/2016, c.d. Testo Unico delle società partecipate, la società in parola ha modificato il proprio Statuto, ampliando l'oggetto sociale fino a ricomprendere anche lo svolgimento del servizio di mensa scolastica;

RITENUTO che le peculiari esigenze individuate dall'Amministrazione Comunale, specificate nella relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012, che si intende qui integralmente richiamata, giustificano il ricorso all'affidamento alla società *in house* nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e statutarie;

EVIDENZIATO che le modalità di organizzazione dei servizi, sulla base della forma prescelta dal Consiglio, saranno, se del caso, dettagliate dal Responsabile del Servizio,

tenuto conto delle necessità di razionalizzazione della spesa imposte dalle recenti manovre finanziarie;

RITENUTO che, dall'esame dei dati contenuti nella relazione approvanda, redatta ai sensi dell'art. 34 comma 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito con l.n. 221/2012 emerge la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta e per l'economicità della gestione del servizio in questione;

CONSIDERATO che occorre garantire un'adeguata informazione ai cittadini del Comune in merito alle caratteristiche ed alla gestione del servizio in questione, secondo quanto previsto dal citato art. 34, comma 20 e 21, del D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012;

DATO ATTO che l'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012 impone agli Enti Locali, per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, affidando il servizio sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'Ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste;

ATTESO che in ottemperanza al comma 20 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012, la relazione su indicata è stata predisposta ed allegata sotto la lett. a) della presente deliberazione, e che essa verrà pubblicata sulla home page del sito istituzionale dalla relativa approvazione fino alla determinazione di approvazione definitiva dello schema di contratto da assumersi da parte del competente responsabile di servizio, al fine di garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e per definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

RITENUTO, pertanto, di procedere ad affidare il servizio di mensa scolastica alla propria società "in house" Centro Pluriservizi spa, in quanto sono riscontrati nella stessa i requisiti previsti dalla normativa per l'affidamento diretto di servizi tramite delegazione interorganica (1) capitale interamente pubblico, 2) assoggettamento al controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici dagli enti titolari del capitale sociale mediante la presenza di un Comitato consultivo oggetto di specifica regolamentazione, 3) realizzazione della parte più importante della propria attività con gli enti che la controllano);

RICHIAMATO, nello specifico, l'art. 5 D.Lgs. 50/2016, che prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione del codice dei contratti l'affidamento del servizio a una società in house sul quale viene esercitato il controllo analogo, anche in forma congiunta, come dettagliato al comma 5 ibidem;

VISTO il contratto di servizio allegato sub B), contenente la disciplina delle reciproche obbligazioni contrattuali;

DATO ATTO che l'affidamento di servizi a società in house è oggetto di disciplina da parte del D.Lgs. 50/2016, che all'art. 192 dispone che "1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5.

L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3. (ora si vedano le Linee Guida n. 7 di ANAC).

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162);

RITENUTO di soddisfare il requisito richiesto dal comma 2 con la relazione allegata sub a) alla presente deliberazione, nella quale sono espressamente richiamati e dettagliati gli obblighi di servizio universali da rispettare nell'erogazione del servizio in oggetto;

Dato atto che rispetto al prezzo reperibile sul mercato (confronto con il prezzo praticato dall'appaltatore COOB nel contratto scaduto, come da Relazione illustrativa allegata sub a)) la società in house ha offerto un prezzo più conveniente ;

EVIDENZIATO che, in ottemperanza al disposto dell'art. 192 comma 1, ANAC ha adottato la linea guida n. 7, volta a disciplinare il procedimento di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamento diretto, prevedendo il termine di avvio del nuovo sistema a decorrere da 90 giorni dopo il 07/03 U.S.;

RICHIAMATO, tuttavia, il Comunicato del Presidente ANAC del 10 maggio 2017, che posticipa al 15/09 p.v. il termine per presentare le domande di iscrizione, consentendo agli Enti, nelle more, di effettuare affidamenti in house nel rispetto delle disposizione dell'art. 5 e dell'art. 192 commi 2 e 3 D.Lgs. 50/2016;

RILEVATO che i requisiti richiesti risultano presenti e che inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. 175/2016, c.d. Testo Unico delle società partecipate, la società de qua ha modificato il proprio Statuto, ampliando l'oggetto sociale fino a ricomprendere anche lo svolgimento del servizio di mensa scolastica;

RILEVATO che non è possibile attendere il termine del 15/09 p.v. per la presentazione della domanda di iscrizione, posto che il servizio in oggetto prenderà avvio con il nuovo a.s., previsto proprio per il 15/09;

Visto l'art. 5 comma 5 del d. lgs. n. 50/2016;

Visto il vigente Statuto della Centro pluriservizi s.p.a.;

RAVVISATA la competenza del Consiglio in materia, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. e), del D.Lgs.n.267/2000, trattandosi di organizzazione dei pubblici servizi;

Visto il D.Lgs.n. 267/2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. B) n. 3) D.Lgs. 267/2000;

Con voti:

Presenti N. 12;

Votanti N. 12;

Voti Favorevoli N. 12;

Voti contrari N. 0;

Astenuti N. 0;

Esito: Approvata all'unanimità;

DELIBERA

1. Di dare atto che il Comune intende rivedere l'attuale modalità di erogazione del servizio di refezione scolastica, ricorrendo all'affidamento in house alla società Centro pluriservizi s.p.a., su cui esercita controllo congiunto ai sensi dell'art. 5 comma 5 del d. lgs. n. 50/2016;
2. di approvare la **“Relazione per l'affidamento del servizio di refezione scolastica”**, ai sensi dell'art. 34 commi 20 e 21 del D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012, di cui all'allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 per gli atti di organizzazione e concessione dei servizi pubblici;
3. di approvare, per quanto di competenza, lo schema di **“CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO a.s. 2017/2018 – 2019/2020”**, di cui all'allegato “ B”, parte integrante e sostanziale del presente atto, il cui testo potrà essere maggiormente dettagliato dal Responsabile del Servizio in sede di approvazione definitiva del testo del contratto, che avverrà successivamente alla intervenuta pubblicazione della Relazione per l'affidamento del servizio di refezione scolastica”, ai sensi dell'art. 34 commi 20 e 21 del D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012, tenuto conto delle necessità di razionalizzazione della spesa imposte dalle recenti manovre finanziarie;
4. di dare mandato ai funzionari responsabili competenti del compimento di tutti gli adempimenti consequenziali al presente atto;

Con successiva e separata votazione che ha riportato il seguente risultato:

Con voti:

Presenti N. 12;

Votanti N. 12;

Voti Favorevoli N. 12;

Voti contrari N. 0;

Astenuti N. 0;

Esito: Approvata all'unanimità;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge ai sensi del comma 4, art. 134, D.Lgs.267/2000, stante l'urgenza di procedere agli adempimenti conseguenti, in considerazione della necessità di avviare il servizio di refezione scolastica in coincidenza con l'avvio dell'a/s 2017-2018, previsto per il 15 settembre 2017.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AI SENSI DELL'ART.34 COMMI 20 E 21 DEL D.L. 179/2012 CONVERTITO IN L. 221/2012

Il sottoscritto Segretario Comunale,

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO PRESIDENTE

F.to DONNINI CATIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to COCCHIARELLA MARIANO

Il presente atto, nel testo che precede, è conforme all'originale in atti di questo Ente

Dalla Residenza Municipale, ____01-07-2017____

IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI

Il sottoscritto Responsabile del servizio Segreteria e Affari Generali,

Visti gli atti d'ufficio,

Visto lo Statuto Comunale,

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata nell'Albo Pretorio Comunale on-line, come prescritto dall'art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000 e dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, N. 69, per rimanervi **15** giorni consecutivi , dal ____01-07-2017____ al ____16-07-2017____;

Laterina, ____01-07-2017____

Reg. pubbl. n. _____

IL RESP. SETT. AMM.VO-SERVIZI

F.to SANTINELLI DORIA

ESECUTIVITÀ

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

E' divenuta esecutiva il giorno: ____12-07-2017____ (ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000);

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000);

Laterina, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to COCCHIARELLA MARIANO

NOTE

- revocata con atto di ____ N. ____ del ____;

- integrata con atto di ____C.C. ____ N. ____ del ____;

- modificata con atto di ____C.C. ____ N. ____ del ____;